

## **TRIBUNALE DI CAGLIARI**

### **Sezione Prima**

#### **Il Giudice**

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, il 30.7.2026 da

**Roberto Olla**, C.F. LLORRT65H17B354R, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cabras, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Cagliari, via Nizza n. 20, e con l'ausilio del dott. Luciano Pirastru in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

**A)** Con ricorso depositato il 30.7.2026, Roberto Olla ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società Appetithouse S.r.l., con mansione di autista, e percepisce un reddito disponibile mensile di circa € 2.000,00 (comprensivo delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, che incidono per circa € 800,00 mensili), gravato dalla trattenuta per il pignoramento presso terzi di cui al procedimento r.g. n. 609/2025 pendente dinanzi a questo Tribunale, sicché lo stipendio mensile effettivamente percepito è pari a circa € 1.500,00;
- il suo nucleo familiare è composto da tre persone (il ricorrente, la coniuge Pireddu Lucia, disoccupata, e la figlia Olla Aurora, impiegata con reddito annuo di circa € 11.000,00 appena sufficiente al proprio sostentamento), con un fabbisogno mensile stimato in circa € 1.850,00, così

composto: canone di locazione per l'abitazione familiare € 600,00; spese per carburanti, trasporti e manutenzione dell'autovettura, essenziali per l'attività lavorativa di autista, € 350,00; spese per generi alimentari € 450,00; utenze domestiche € 170,00; spese varie (condominio, salute, vestiario) € 280,00;

– non è proprietario, neppure per quota, di alcun immobile e l'unico cespite del suo patrimonio è rappresentato dall'autovettura Hyundai IX20, targa FG151GX, immatricolata nell'anno 2017, del valore di realizzo stimato in € 6.000,00;

– è gravato da debiti per complessivi € 77.229,22, di cui: a) € 3.005,27 nei confronti dell'O.C.C. di Cagliari a titolo di compenso in prededuzione, di cui € 1.202,10 già corrisposti, con residuo di € 1.803,17; b) € 2.259,03 nei confronti dell'avv. Matteo Cabras a titolo di compenso per l'assistenza legale, collocato in rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c.; c) € 5.885,07 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per ruoli esattoriali, in rango privilegiato; d) € 20.291,66 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. a titolo di residuo del finanziamento stipulato in data 27.1.2017; e) € 6.579,57 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. a titolo di residuo del finanziamento stipulato in data 1.12.2016; f) € 3.420,49 per saldo passivo di conto corrente; g) € 30.013,37 per canoni di locazione arretrati; h) € 1.024,80 per spese condominiali pregresse; i) € 4.429,06 nei confronti di Abbanoa S.p.A. per consumi idrici insoluti; l) € 320,90 nei confronti di Gaxa S.p.A. per fornitura di gas insoluta; i crediti di cui alle lettere da d) a l) essendo di natura chirografaria;

– non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;

– non ha già usufruito dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente formula ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; pagamento integrale del compenso professionale dell'avv. Cabras, in rango privilegiato ex art. 2751-bis c.c.; pagamento del 20% del credito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; pagamento del 9,30% dei crediti chirografari. La proposta prevede la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 11.384,64, mediante versamenti mensili di € 150,00 per 76 mesi (ultima rata € 134,64), a decorrere dall'omologazione del piano, previa sospensione del pignoramento dello stipendio in corso.

Il ricorrente ha, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che l'unico cespite liquidabile è l'autovettura, del valore di circa € 6.000,00, e che la procedura liquidatoria comporterebbe costi prededucibili tali da erodere interamente il ricavato, con soddisfacimento nullo dei creditori, mentre il piano assicura un soddisfacimento parziale ma concreto dell'intera platea creditoria, salvaguardando al contempo un dignitoso tenore di vita per il nucleo familiare. Ha, infine, chiesto la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi pendente

sullo stipendio presso la società datrice di lavoro Appetithouse S.r.l. (r.g. n. 609/2025), quale presupposto indefettibile di fattibilità del piano.

**B)** Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Luciano Pirastru, nominato dal Referente dell'O.C.C. di Cagliari con provvedimento del 25.9.2025 nell'ambito della procedura OCC n. 117/2025, che ha accettato l'incarico in data 26.9.2025.

Nella sua relazione, l'O.C.C. ha indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura. Inoltre, il gestore della crisi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente al momento dell'erogazione dei finanziamenti e ha concluso per la fattibilità del piano.

In ordine alle cause del sovraindebitamento, l'O.C.C. ha precisato che l'evento scatenante della crisi è rappresentato dall'adesione, nell'anno 2017, al progetto commerciale c.d. "no cost" per l'acquisto dell'autovettura Hyundai IX20, fondato sulla promessa che il costo del mezzo sarebbe stato integralmente compensato dai ricavi derivanti dalla concessione dello stesso a fini pubblicitari: il fallimento dello schema, basato su previsioni irrealistiche dei ricavi pubblicitari e privo di adeguate garanzie a favore degli utilizzatori finali, ha determinato la cessazione dei rimborsi promessi e l'esposizione diretta e integrale del ricorrente verso gli istituti finanziatori. L'obbligazione principale era sostenibile solo in presenza dei flussi promessi, che costituivano il presupposto essenziale dell'operazione, sicché la situazione di sovraindebitamento non preesisteva all'adesione al progetto ed è sorta in conseguenza diretta e immediata del suo fallimento, senza che possa essere ricondotta a una scelta speculativa o azzardata, bensì a un investimento indotto, basato su informazioni fornite dal promotore. Il gestore della crisi ha dato atto che il ricorrente ha sempre mantenuto un comportamento corretto e trasparente, cercando finché possibile di onorare i propri impegni.

Sulla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII), l'O.C.C. ha ritenuto la proposta più vantaggiosa, considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in € 6.000,00 e che nell'ipotesi liquidatoria non potrebbero essere onorati per intero neppure i debiti prededucibili.

In ordine alla verifica del merito creditizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, l'O.C.C. ha evidenziato che i finanziamenti sono stati erogati in spregio delle regole di prudenza creditizia: al momento delle concessioni (2016 e 2017), il reddito del ricorrente era di circa € 20.000,00 annui, a

fronte di un cumulo di rate che erodeva oltre il 30% della capacità finanziaria mensile, senza considerare le spese correnti di locazione e i costi del nucleo familiare.

C) Orbene, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 14 del 2019, "1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia".

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, "2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Quanto alle condizioni soggettive ostative, ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 14 del 2019, "Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Al riguardo, alla stregua del quadro normativo novellato, per precludere l'accesso alla procedura è necessario che il consumatore abbia cagionato il dissesto con colpa grave, malafede o frode, non

essendo più sufficiente la mera colpa lieve; la valutazione deve muovere dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni dell'incapacità di adempiere. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il vigente art. 69, comma 1, CCII ha superato il previgente criterio della "meritevolezza" di cui all'art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012, richiedendo una valutazione complessiva che, muovendo dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni della sua incapacità di adempiere, tenga conto di tutte le specifiche condizioni esistenti nella situazione personale, patrimoniale e familiare del debitore, al fine di escludere profili di colpa connotati da gravità ([Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3583/2026](#)). In proposito, la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente affermato che per precludere l'accesso al piano è, per contro, necessario che il debitore abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta emerge che l'indebitamento del ricorrente è riconducibile all'adesione in buona fede a uno schema commerciale rivelatosi fallimentare e ingannevole, nonché a fattori sopravvenuti e non imputabili al debitore, quali la cessazione dei rimborsi promessi dal promotore del progetto "no cost": l'obbligazione principale era sostenibile solo in presenza dei flussi promessi, che costituivano il presupposto essenziale dell'operazione. Non emergono, allo stato, condotte in malafede o con colpa grave alla base della situazione di sovraindebitamento.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

#### **P.Q.M.**

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

#### **dispone**

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'O.C.C. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

#### **dispone**

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**avverte**

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**dispone**

che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**dispone**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, nonché che non possano essere proseguiti gli atti esecutivi conseguenti al pignoramento presso terzi in corso sullo stipendio del ricorrente presso la società datrice di lavoro Appetithouse S.r.l. (procedimento r.g. n. 609/2025 del Tribunale di Cagliari), con conseguente obbligo per il datore di lavoro di sospendere le relative trattenute;

**dispone**

il divieto di azioni cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 19 agosto 2026

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona